



"SICUREZZA" IN...PILLOLE

CAPITOLO I

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, al fine di evitare che una loro utilizzazione non appropriata possa arrecare pregiudizio per la salute e la sicurezza propria e degli altri dipendenti, nonché delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I **lavoratori** hanno, in particolare, l'**obbligo**:

- di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente, le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- di aver cura delle attrezzature messe a loro disposizione;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza;
- di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione per l'espletamento del servizio di salvataggio, prevenzione e lotta antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso
- di partecipare alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione e di cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo e di gestione dell'emergenza.

I **lavoratori** hanno il **diritto**:

- di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il proprio preposto, ovvero, in assenza di questi, un idoneo referente aziendale (designato, addetto ai piani o loro sostituti), misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi, salvo che tale comportamento sia viziato da gravi negligenze;
- di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda, sanzioni amministrative) variabili in relazione alla gravità delle violazioni.